

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 200

**Indirizzi operativi per l'applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo (L. n. 144/51) nelle aree delimitate infette della regione Puglia per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989 n. 7310.**

Assente l'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente del Servizio Filiere produttive, di concerto il Servizio Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi, confermata dai dirigenti delle Sezioni Competitività delle Filiere Agroalimentari, e Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

VISTI:

- il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 'Divieto di abbattimento di alberi di olivo';
- la Legge 14 febbraio 1951, n. 144 "Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo";
- il DPR 10 giugno 1955, n. 987 'Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste', art. 71 e 72;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 14/12/1989, n. 7310 'Direttive per l'esercizio della delega ai Capi degli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo';
- la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 aprile 2013, n. 12 "Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 'Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali';
- la DGR 3 settembre 2013, n. 1576 "Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 'Tutela e valorizzazione del Paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali';
- la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP n. 153/2013) in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, che ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio Xylella fastidiosa, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette, poiché nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l'organismo nocivo da quarantena Xylella fastidiosa;
- la DGR 23 giugno 2015, n. 1489 "D.lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Diffusione del batterio XYLELLA fastidiosa. Intero territorio della provincia di Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà nazionale";
- la DGR 23 giugno 2015, n. 1490 D.lgs n. 102/04 - art. 6. Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Territorio dei comuni della prov. di Lecce. Accesso al Fondo di solidarietà nazionale".
- la Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione in data 18.05.2015 e s.m.i. che ha definito le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;
- la DGR 1890 del 24.10.2018 con la quale sono state definite le azioni di contrasto alla diffusione del suddetto batterio;

- la determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario 16/01/2019 n. 3, recante "Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella f.* sottospecie pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018";
- l'art. 99 della legge regionale 67/2018, pubblicata sul BURP n. 165 del 31/12/2018.

VISTA la decisione (UE) 2017/2352 che ha disposto, in deroga al divieto di impianto di specie ospiti nelle zone infette, che possono essere autorizzati impianti di specie ospiti di xylella all'interno delle zone infette - ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano misure di contenimento - privilegiando le piante ospiti appartenenti a varietà considerate tolleranti/resistenti alla xylella;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 4999 del 13/02/2018, che ha disposto che il Servizio fitosanitario regionale, qualora decida di concedere le autorizzazioni al reimpianto di specie ospiti in zona infetta, privilegi le piante ospiti appartenenti a varietà che il Comitato fitosanitario nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all'organismo specificato;

VISTA la Determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 274 del 4/05/2018, "Disposizioni per l'applicazione del comma 2, art. 5 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 e s.m.i.", con la quale:

- si autorizza nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti varietà di olivo: Leccino e FS17, resistenti alla *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca;
- si autorizza nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti specie ospiti: vite, agrumi, *Prunus spp.*, in quanto risultate immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca;
- si dispone che gli operatori professionali devono utilizzare per il reimpianto esclusivamente piante accompagnate dal passaporto delle piante, rilasciato ai sensi del D.Lgs 214/05 e della decisione 789/2015 e s.m.i., e devono conservare traccia della partita di piante ricevuta e del fornitore;

VISTA la Determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 280 del 17/05/2018, "Rettifica DDS 274 del 04/05/2018 - Disposizioni per l'applicazione del comma 2, art. 5 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 e s.m.i.", con la quale si modificava il 3° dispositivo, come segue: "*di privilegiare nella zona infetta, l'impianto delle seguenti specie: vite, agrumi, albicocco, susino, pesco e percoco, in quanto risultate immuni a Xylella fastidiosa sottospecie pauca, a seguito delle attività di ricerca svolte dal CNR*";

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 7310/1989, venivano delegati i capi degli ex Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura a concedere, con proprio decreto, l'autorizzazione allo svenimento di alberi di olivo, in attuazione della legge 14 febbraio 1951, n. 144;

Al fine di fornire indirizzi per l'applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo, nonché per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* nelle zone delimitate infette dalla Commissione Europea, fatte proprie dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia e dettagliate con l'indicazione dell'Agro del Foglio di mappa e della particella con provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, mirando contestualmente a ridurre gli adempimenti in capo agli olivicoltori ed i tempi di svolgimento del procedimento stesso, relativamente alle istanze di parte di cui al punto I della deliberazione della Giunta regionale n. 7310 del 14/12/1989, si propone:

- di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 7310 del 14/12/1989, come segue:
  1. Al punto 3) quarto trattino della proposta è aggiunta la seguente frase: "*Detto obbligo può riguardare, in zone delimitate infette della regione Puglia individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, altre specie arboree con esigenze idriche pari o inferiori a quelle dell'olivo*".
  2. Il punto 6) quarto trattino della proposta, è sostituito come segue: "*Le istanze di abbattimento di ulivi, nelle aree soggette ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, ambientale e paesaggistica di*

*competenza statale sono presentate complete dei relativi nulla-osta rilasciati dalle rispettive Autorità competenti”.*

3. Al punto 7) quarto trattino della proposta, è aggiunta la seguente frase: *“Quando l’istanza di abbattimento interessa ulivi in zone delimitate infette individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, la deroga di cui al punto III è sempre applicata”.*
- di approvare l’Allegato 1 “Indirizzi operativi per l’applicazione della L n. 144/51 nelle aree delimitate infette da Xylella fastidiosa”, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4-comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

- di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 7310 del 14/12/1989, come segue:
1. Al punto 3) quarto trattino della proposta è aggiunta la seguente frase: *“Detto obbligo può riguardare, in zone delimitate infette della regione Puglia individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, altre specie arboree con esigenze idriche pari o inferiori a quelle dell’olivo”.*
  2. Il punto 6) quarto trattino della proposta, è sostituito come segue: *“Le istanze di abbattimento di ulivi, nelle aree soggette ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, ambientale e paesaggistica di competenza statale sono presentate complete dei relativi nulla-osta rilasciati dalle rispettive Autorità competenti”.*
  3. Al punto 7) quarto trattino della proposta, è aggiunta la seguente frase: *“Quando l’istanza di abbattimento interessa ulivi in zone delimitate infette individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, la deroga di cui al punto III è sempre applicata”.*
- di approvare l’Allegato 1 “Indirizzi operativi per l’applicazione della L. n. 144/51 nelle aree delimitate infette da Xylella fastidiosa”, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 3 ..... FOGLI

*Il Dirigente di Sezione*



Allegato 1

**INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA L. N. 144/51 NELLE AREE DELIMITATE INFETTE  
DA XYLELLA FASTIDIOSA**

**1. Ricezione dell'istanza**

All'istanza di parte relativa alla richiesta di abbattimento di ulivi, deve essere allegata una relazione di tecnico abilitato redatta nei termini di cui all' art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e con le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che contenga:

- La descrizione agronomica della/e particella/e, contenente anche la dichiarazione del numero di piante di ulivi presenti sull'appezzamento;
- la dichiarazione (anche numerica) di morte fisiologica delle piante o di permanente improduttività o scarsa produttività per motivi fitosanitari. Qualora la richiesta interessi unità colturali, intese quali unità contigue individuate dalle relative particelle catastali, che presentano una percentuale non inferiore al 30% di ulivi di cui sia dichiarata la morte fisiologica delle piante o la permanente improduttività o scarsa produttività per motivi fitosanitari, l'istanza di abbattimento può interessare l'intera unità culturale;
- la descrizione degli interventi da realizzare, corredata da elaborati grafici comprendenti la planimetria catastale, con indicazione delle particelle oggetto di intervento, progetto grafico del nuovo impianto arboreo con indicazione del numero di piante da mettere a dimora, sesto di impianto, tracciato impianto di irrigazione (ove pertinente) e ogni altra indicazione pertinente;
- la dichiarazione che l'azienda ha/non ha (nel caso indicare il numero e le rispettive particelle su cui insistono) ulivi monumentali censiti o con caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
- elenco dei vincoli che ricadono sulla/e particella/e interessate dall'intervento, sia di competenza statale che regionale.

All'istanza devono essere altresì allegate, pena la non ammissibilità della stessa, il parere/nullaosta/autorizzazione paesaggistico, idrogeologico ed ambientale, di competenza statale; ove presenti tali vincoli, l'eventuale autorizzazione forestale sarà acquisita dall'ufficio, fatto salvo tutto quanto previsto dall'art. 99 della L.R. 67/2018.

Nel caso di istanza presentata da soggetto la cui superficie olivetata, così come desumibile da fascicolo aziendale alla data dell'istanza, sia inferiore o uguale a un ettaro, la richiesta può essere presentata dal proprietario/conducente negli stessi termini di cui innanzi senza l'obbligo di allegare una relazione a firma di un tecnico abilitato. In assenza del fascicolo aziendale il limite di cui sopra è stabilito nel numero massimo di 100 piante.

**2. Avvio del procedimento**

Alla ricezione dell'istanza, l'incaricato dell'istruttoria comunica al richiedente l'avvio del procedimento. L'incaricato dell'istruttoria può sospendere i termini dell'istruttoria per richiesta della documentazione integrativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.



I vincoli di qualsiasi natura, rientranti nelle competenze dello Stato e della Regione, sussistenti sulle particelle oggetto di istanza saranno sempre verificati dall'incaricato dell'istruttoria attraverso il Sistema Informativo Regionale (SIT) della Regione Puglia, anche avvalendosi della collaborazione dei servizi informatici di InnovaPuglia Spa laddove ciò sia ritenuto necessario.

### 3. Istruttoria tecnico-amministrativa

L'incaricato dell'istruttoria procede all'istruttoria della pratica di abbattimento sulla base della documentazione presentata di cui al punto 1 e attraverso controlli in loco.

Il controllo in loco interesserà un campione pari al 10% del totale delle istanze accompagnate dalla relazione del tecnico abilitato, presentate nel mese precedente; qualora dette istanze interessino olivi monumentali o con caratteristiche di monumentalità, il controllo in loco è sempre effettuato. Le istanze presentate dal proprietario/conducente, con relazione priva della firma del tecnico abilitato, sono sempre sottoposte a controllo in loco.

L'accertamento in loco avviene attraverso l'osservazione diretta sull'area oggetto dell'istanza di abbattimento mediante constatazione visiva di evidenti sintomi riconducibili ad infezione da *Xylella fastidiosa*. La presenza di sintomi conclamati è confermata dall'incaricato dell'istruttoria singola unità colturale, quando dall'accertamento visivo rileva che almeno il 30% delle piante nell'area oggetto di istanza, presenta sintomi evidenti riconducibili a *Xylella fastidiosa*.

Ogni albero monumentale o con caratteristiche di monumentalità per cui sia stata presentata istanza dovrà essere direttamente osservato. In presenza di olivi monumentali, sono applicate le procedure di cui all'art. 18, commi 7 e 8, della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14.

In caso di dubbi sulla presenza o meno di *Xylella fastidiosa* su piante oggetto di istanza, per singola unità colturale l'incaricato dell'istruttoria richiede il supporto di un ispettore fitosanitario o agente fitosanitario dell'ARIF (Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali), il quale procede a campionamento ufficiale. Il campione deve essere multiplo (definito in conformità con i protocolli di analisi dei laboratori) e costituito da materiale vegetale prelevato dalle piante di olivo oggetto di istanza che per intensità di manifestazione dei sintomi si collocano su un livello intermedio rispetto alla scala dei sintomi dell'insieme delle piante da sverchiare. Il campione deve essere sottoposto ad analisi molecolare presso un laboratorio accreditato dalla Regione e a spese del richiedente o, se sottoposto ad analisi singola, attraverso metodo ELISA. Gli olivi monumentali o con caratteristiche di monumentalità ove presenti devono essere campionati singolarmente con metodo ELISA.

L'incaricato dell'istruttoria verifica sempre l'obbligo di impiantare altrettanti alberi in luogo di quelli da abbattere, secondo quanto previsto dal punto 3 quarto trattino della DGR 7310/1989, come modificato dalla presente deliberazione.

L'incaricato dell'istruttoria verifica la presenza di tutti i pareri, le autorizzazioni e nulla-osta previsti.

Nel caso in cui la richiesta comporti interventi che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella di almeno pari numero di piante di olivo delle varietà riconosciute resistenti, le relative autorizzazioni si intendono acquisite d'ufficio ai sensi dell'art. 99 comma 1 lettera b) della L.R. 67/2018, dando comunicazione alle autorità competenti.



#### 4. Conclusione del procedimento

Ad esito positivo dell'istruttoria viene rilasciato al richiedente il provvedimento finale di autorizzazione, avente validità di 12 mesi naturali e consecutivi dalla data dell'atto con obbligo allo stesso di comunicare (pena l'inefficacia dell'autorizzazione) al Comune e al Servizio Territoriale della Regione Puglia con anticipo di almeno 30 giorni, l'effettuazione dell'intervento di svellimento ed ove del caso quello di reimpianto, con indicazione dei tempi di ultimazione delle operazioni.

La mancata tempestiva comunicazione di cui innanzi, comporta l'inefficacia della suddetta autorizzazione e l'impossibilità di svolgere legittimamente le operazioni agrarie richieste.

#### 5. Controlli

Il richiedente, entro il termine di ultimazione delle lavorazioni sopra dichiarato, dovrà comunicare al Servizio Territoriale della Regione Puglia l'avvenuta ultimazione dello svellimento e del reimpianto, ove previsto. È sempre data facoltà a detto Servizio di effettuare controlli ex-post sull'intervento.

